

N. 1645/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Renata Silva	Presidente
dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1645/2018** promossa da:

MICHELE GIUSEPPE CANCELLO, con il patrocinio dell'avv. CHIODO SILVIO e dell'avv. PELLERITO BENEDETTO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA MARTINI MAURI, 13 10141 TORINO

parte appellante

contro

MATTEO LONGO, con il patrocinio dell'avv. RUGGERI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FREGUGLIA 10 20121 MILANO

parte appellata

OGGETTO: inefficacia di sequestro conservativo

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

*“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello; reiectis adversis; previe le più opportune declaratorie e provvidenze; previa richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado; **In via pregiudiziale e/o preliminare** accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza di primo grado impugnata per i motivi esposti in narrativa - **In accoglimento** dell'appello proposto dal sig. Michele Giuseppe Canciello - **In via principale: riformare** la Sentenza del Tribunale Civile di Ivrea – n. 684/2018 delli 7/7/2018, resa nel procedimento distinto con R.G. 4017/2017, non notificata, in punto dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo per i motivi tutti meglio esposti in narrativa e*



*conseguentemente e per l'effetto: respingere ogni domanda di condanna e/o pretesa formulata ex adverso nei confronti dell'odierno appellante in fatto ed in diritto e, per l'effetto, **mandare assolto**, in ogni denegato caso, il sig. Michele Giuseppe Canciello da ogni e qualsiasi pretesa ex adverso - **Sempre in via principale: - in punto spese** – vinte le spese ed i compensi dell'odierno grado di giudizio oltre l'indennità forfettaria nella misura del 15% sugli imponibili, oltre ancora gli oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A.*

***In via subordinata** e per ogni denegata e contestata ipotesi, compensare le spese ed i compensi del presente grado di giudizio.*

Con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege”

Per parte appellata:

“Piaccia all'Onorevole Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata,

respingere le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto e confermare l'impugnata sentenza.

Con il favore dei compensi professionali riguardanti la fase dell'appello, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con ordinanza in data 14 gennaio 2017 il tribunale di Ivrea, in accoglimento del ricorso proposto da Canciello Michele Giuseppe, autorizzava lo stesso a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e sui crediti di Longo Mattero fino alla concorrenza di €. 55.000,00, assegnando a parte ricorrente termine sino al 20 febbraio 2017 per instaurare il giudizio di merito.

Si legge nell'ordinanza che, con scrittura privata del 6 febbraio 2015, il Longo si era impegnato a cedere al Canciello le quote di partecipazione nella società ML Biotech Italia srl pari al 10% del capitale sociale; il Canciello aveva provveduto a versare il corrispettivo pattuito di €. 50.000,00 ma il Longo non si era presentato per la stipula del contratto definitivo di cessione; il Canciello aveva quindi avviato la procedura di arbitrato prevista in contratto ed aveva richiesto il provvedimento cautelare a tutela del proprio credito alla restituzione del prezzo versato.

Il sequestro, eseguito su un brevetto, era trascritto il 7 febbraio 2017.

II



Con successivo ricorso ex art. 669 *novies* cpc, depositato presso il tribunale di Ivrea il 19 ottobre 2017, il Longo, premesso che il Canciello non aveva *provveduto ad instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio assegnatogli dal Giudice* del sequestro, chiedeva al tribunale di dichiarare che il sequestro era divenuto inefficace e di dare le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Si costituiva il Canciello chiedendo la reiezione della domanda avversaria. Spiegava che, contrariamente a quanto affermato da controparte, egli aveva *promosso e svolto giudizio di merito rappresentato dal procedimento di Arbitrato irrituale terminato con la pronuncia di Lodo Arbitrale datato 1 febbraio 2017* e notificato al Longo il 18 febbraio successivo; che l'arbitrato aveva pronunciato la risoluzione della scrittura privata del 6 febbraio 2015 ed aveva condannato il Longo alla restituzione a favore del Canciello della somma di €. 50.000, oltre interessi; che l'esponente aveva messo in esecuzione il lodo ed ottenuto dal tribunale di Ivrea l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1081/2017, procedendo quindi a pignoramento mobiliare, da ultimo trascritto, su un titolo di proprietà industriale del Longo.

III

All'esito di un'istruttoria meramente documentale il tribunale di Ivrea pronunciava sentenza n. 884/2017 del 7 luglio 2018 con cui dichiarava l'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato con precedente ordinanza del 14 gennaio 2017 e compensava le spese di lite.

Sosteneva il tribunale:

che l'art. 669 *quinquies* c.p.c. ha espressamente previsto la proponibilità della domanda cautelare nelle controversie compromesse in arbitri, anche irrituali;

che, onde conciliare l'estensione della tutela cautelare alle controversie suddette con il principio di strumentalità, l'art. 669 *octies*, quinto comma, c.p.c. ha previsto che, nel caso in cui una controversia sia devoluta ad arbitri, il ricorrente vittorioso, nel termine perentorio fissato dal giudice, debba notificare alla controparte un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale ed adempiere agli ulteriori incombeni stabiliti dalla norma;

che l'art. 669 *novies* onera poi la parte, al fine di evitare la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, di presentare domanda di esecutorietà del lodo nel termine previsto dalla legge;

che la norma va coordinata con l'art. 156 bis disp. att. cpc, il quale stabilisce che il sequestro conservativo perde efficacia se la domanda di *exequatur* non è depositata nel termine di sessanta giorni dal momento della sua proponibilità;



che la norma è da ritenere applicabile anche all'arbitrato irrituale, nel senso che, in questo caso, entro il termine di sessanta giorni deve essere proposta domanda giudiziale volta ad attribuire esecutività alle statuizioni del loro irrituale, domanda da promuovere con azione ordinaria di cognizione o nella forma del ricorso per ingiunzione;

che, nel caso di specie, il Canciello aveva fornito la prova: della pattuizione della clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata 6.02.2015; dell'instaurazione del procedimento arbitrale con istanza per la nomina dell'arbitro in data 12.07.2016; della notifica a controparte, in data 18.02.2017, del lodo 1.02.2017 a sé favorevole;

che la stessa aveva poi allegato di avere messo in esecuzione il lodo mediante pignoramento mobiliare del titolo di proprietà industriale del Longo, attuato in base al decreto ingiuntivo n. 1081/2017 emesso dal tribunale di Ivrea, ma non aveva dimostrato di avere depositato il ricorso monitorio nel termine di sessanta giorni di cui all'art 156 bis disp. att. cpc, *non provvedendo a versare in atti la relativa documentazione né fornendo altrimenti la prova*;

che, pertanto, la domanda di declaratoria d'inefficacia del sequestro conservativo andava accolta.

IV

Avverso tale sentenza ha interposto appello il Canciello con atto affidato ad un solo motivo di gravame.

Si è costituito il Longo chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, all'udienza del 4 febbraio 2020 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali nei termini concessi, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 disposta dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e modificazioni successive.

MOTIVI della DECISIONE

1. Con unico motivo di gravame l'appellante sostiene che il tribunale abbia pronunciato *ultra petita partium*, in quanto nel ricorso ex art. 669 *novies* c.p.c. il Longo aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'ordinanza di sequestro unicamente per non avere il Canciello *provveduto ad instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio assegnatogli dal Giudice*; il tribunale, quindi, dopo aver accertato che il giudizio di merito, rappresentato dal procedimento di arbitrato irrituale, era



stato tempestivamente promosso, avrebbe dovuto confermare l'efficacia del provvedimento cautelare, laddove invece ne aveva dichiarato l'inefficacia per non avere il Canciello dimostrato – quantunque non fosse oggetto del contendere – di avere depositato il ricorso monitorio nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 156 bis disp. att. cpc; precisa che l'art 669 *quinquies* consente l'emissione di provvedimenti cautelari anche a tutela di diritti per i quali le parti abbiano convenuto il ricorso ad arbitri, anche irrituali, ed aggiunge che, stante la delicatezza della questione, il giudice ben avrebbe potuto disporre la produzione della documentazione attestante il deposito del ricorso monitorio, che era stato tempestivamente depositato dal ricorrente in data 24 marzo 2017.

Replica l'appellato che l'ordinanza 14.01.2017 non era stata seguita dall'instaurazione di una causa di merito nel termine del 20.02.2017, indicato dal giudice: controparte aveva seguito un'altra procedura, consistente nell'ottenere un lodo arbitrale irrituale seguito dal deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo; secondo l'appellato la tesi del Canciello si fondava sul tentativo di utilizzare gli effetti della procedura seguita per conferire efficacia *ex post* all'ordinanza con cui gli era stato concesso il sequestro, ma si tratta di due procedure diverse e non sovrapponibili tra loro: anche nel caso in cui controparte avesse dimostrato di avere depositato il ricorso monitorio nel termine di cui all'art. 156 bis disp. att. cpc, sarebbe rimasta inevasa la disposizione data dal giudice del cautelare, che prevedeva l'instaurazione di un giudizio di merito entro il 20.02.2017; d'altronde, se il procedimento per arbitrato irrituale valesse come giudizio di merito, ben avrebbe potuto il Canciello procedere al pignoramento con il solo lodo arbitrale, cosa che, tuttavia, non è possibile; privo di fondamento, infine, è il richiamo di controparte all'art. 669 *quinquies*, che costituisce unicamente norma sulla competenza.

L'appello è fondato.

La domanda cautelare è proponibile anche a tutela di diritti compromessi in arbitri, rituali o irrituali, come si evince chiaramente dagli artt. 669 *quinquies* e 669 *octies* quarto comma.

L'instaurazione del giudizio di merito, o la richiesta della nomina dell'arbitro, nel termine indicato dal giudice è prevista, peraltro, soltanto nel caso di sequestro *ante causam*, come risulta dall'art. 669 *octies* primo comma.

Nel caso di specie, siccome al momento in cui è stato concesso il sequestro il procedimento arbitrale era già pendente, il Canciello non aveva necessità alcuna di promuovere il giudizio di merito, che era già stato instaurato nell'unica forma possibile, ossia mediante l'avvio del procedimento arbitrale.

D'altronde, ove il sequestrante avesse instaurato un *secondo* giudizio di merito, questa volta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, si sarebbe esposto ad un'eccezione d'incompetenza ex art. 819 *ter* cpc, stante la clausola arbitrale contenuta nella scrittura privata di cessione delle quote.



Né avrebbe avuto senso alcuno instaurare un secondo procedimento arbitrale avente lo stesso oggetto di quello già pendente.

Pertanto, una volta accertato che il giudizio di merito – si ripete: l'unico possibile - era stato proposto addirittura prima della concessione del sequestro, il tribunale avrebbe dovuto rigettare il ricorso ex art 669 *novies*, nel quale la difesa del Longo non aveva mai sollevato la questione del rispetto del termine previsto dall'art. 156 bis disp. att. cpc ed anzi, nella memoria depositata in quel giudizio, aveva sostenuto che tale norma fosse applicabile al solo arbitrato *rituale*.

L'aver il tribunale ritenuto inefficace il sequestro per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 156 bis disp. att. cpc, senza neppure sollevare la questione nel corso dell'istruttoria onde consentire al Canciello di difendersi sul punto, costituisce dunque violazione del divieto di pronunciare *ultra petita partium*.

2. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate:

- per il primo grado in complessivi €. 7.795,00 – di cui €. 1.215,00 per la fase di studio, €. 775,00 per quella introduttiva, €. 3.780,00 per quella istruttoria ed €. 2.025,00 per quella decisoria;
- per l'appello in complessivi €. 4.758,00 – di cui €. 1.418,00 per la fase di studio, €. 910,00 per quella introduttiva ed €. 2.430,00 per quella decisoria, oltre alle spese dell'appello ed oltre, per ciascun grado, contributo unificato, cpa ed iva, se prevista per legge .

La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa (€. 55.000,00), in aderenza ai compensi minimi di legge stante la prossimità del valore al limite inferiore dello scaglione e la semplicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:

in accoglimento dell'appello proposto da Michele Giuseppe Canciello avverso la sentenza n. 684 del 7 luglio 2018 resa *inter partes* dal tribunale di Ivrea,

- respinge le domande proposte da Longo Matteo con il ricorso ex art. 669 *novies* cpc, volto a fare dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo emesso in data 14.01.2017;
- condanna il Longo a rimborsare al Canciello le spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 7.795,00 per compensi e, per l'appello, in complessivi € 4.758,00 per compensi ed €. 804,00 esposti, oltre, per ciascun grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge.



Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 giugno 2020, svolta da remoto tramite l'applicativo Teams Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Renata Silva

